

Stampa
Grazie
Cognome

846/2011
2010
2035

REPUBBLICA ITALIANA

- In nome del Popolo Italiano -



LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Sezione Seconda Civile

Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:

| | |
|------------------------|------------------|
| dott. RITA MAJORE | PRESIDENTE |
| dott. FRANCESCA ROMANO | CONSIGLIERE |
| dott. CHIARA ERMINI | CONSIGLIERE rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento in camera di consiglio iscritto al n. 978/2011 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente

TRA

A e la società **F** S.r.l. in persona
del legale rappresentante *pro tempore*, **M**
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del reclamo, dall'avv.
Santo Gurzillo e dall'avv. Nazzareno Rubino, ed elettivamente
domiciliati in Catanzaro, via Indipendenza, 5, presso lo studio e la
persona dell'avv. Raffaele De Salvia;

RICORRENTE

E

CURATELA del FALLIMENTO **L** S.r.l., in persona del
curatore, dott. **G** rappresentato e difeso, giusta procura in
calce della comparsa di costituzione e decreto di autorizzazione del
giudice delegato del 5.9.2011, dall'avv. Domenico Barbalace ed

elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Acri, 30, presso lo studio
e la persona dell'avv. Angelo Polacco;

RESISTENTE

E

CURATELA del FALLIMENTO [F] S.r.l. e del FALLIMENTO di
[A] e del FALLIMENTO della
SOCIETA' DI FATTO tra i primi tre, in persona del curatore, dott.

[G]

RESISTENTE

E

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN CALOGERO, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa
dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Vibo Valentia, viale Giacomo Matteotti, n. 5;

INTERVENUTA

All'udienza in camera di consiglio del 19.7.2012 il procedimento era
posto in decisione sulle seguenti:

conclusioni delle parti

Per i ricorrenti: <<revocare il fallimento della società [F] S.r.l. e
del sig. [A] dichiarato con sentenza n. 18/2011
emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 10.6.2011 e notificata il 7.7.2011.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio>>.

Per la resistente: <<confermare la sentenza del Tribunale di Vibo
Valentia, n. 18/2001, emessa il 10.6.2011 e, quindi, dichiarare il fallimento
della società di fatto costituita dalla [F] s.r.l. da [A]
e dalla [L] S.r.l. e, quindi, per estensione, il fallimento dei partecipanti
[F] S.r.l., sig. [A] e della [L] S.r.l., già dichiarata
fallita con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 2.10.2010>>.

Per l'intervenuta: <<si riporta e fa propri tutti gli atti e scritti difensivi depositati dalla Curatela del fallimento [L] S.r.l." e quindi insistendo per il rigetto del reclamo e conseguente conferma della sentenza n. 18/2011 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia in data 10.6.2011>>

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 10.6.2011 il Tribunale di Vibo Valentia, sul ricorso proposto dal curatore del fallimento [L] S.r.l., diretto a promuovere la dichiarazione di fallimento ex art. 147, 5° comma, cod. proc. civ., della società [F] S.r.l. e di [A] quali partecipanti alla società di fatto esistente tra loro e la società [L] S.r.l., già dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 2.10.2009; - accertata l'esistenza di una società di fatto tra la società [L] S.r.l. ed i soci di fatto [F] S.r.l. ed [A] sulla scorta: a) della sostanziale identità della compagine sociale, che prevedevano la partecipazione con ruoli di amministrazione e gestione di [A] e della moglie [M]; b) dal fatto che le sedi legali delle due società si trovavano nello stesso stabile; c) dalla similitudine del logo commerciale delle due società; d) dai molteplici rapporti finanziari ed economici intrattenuti tra le due società, tra le quali erano intercorsi trasferimenti immobiliari e passaggi di denaro, tali da comportare una sostanziale commistione tra i patrimoni; e) dalla vicenda relativa alla voltura dell'assegnazione di un lotto di terreno all'interno dell'area industriale di Porto Salvo ed alla cessione di un immobile sullo stesso realizzato posta in essere da [L] in favore di [F], senza che tali passaggi fossero documentati da contratti o convenzioni scritte; f) dalla cessione del ramo di azienda da [L] a

Sifer del 19.3.2004 per un corrispettivo irrisorio, che dimostrava come l'operazione era inserita nell'ambito della distribuzione dei rapporti all'interno di un'unica società; - ritenuta, quindi, l'esistenza della società di fatto sotto la gestione di **A**, il quale aveva altresì trasferito alla **F** economicamente più stabile, strutture immobiliari, attrezzature e rapporti contrattuali al fine di consentire l'utile prosecuzione dell'attività imprenditoriale, lasciando alla **L** S.r.l. i costi ed i debiti; - accertato che la **L** e la Sifer facevano capo alla compagine familiare dell'**A** al quale era affidata anche l'amministrazione delle società e la loro gestione coordinata in vista della realizzazione di un unico scopo economico; - accertato lo stato di insolvenza della società di fatto, nonché della **F** S.r.l., attestato da numerosi protesti, nonché da un'ingente esposizione debitoria verso l'erario e nei confronti degli enti previdenziali; - rilevato che **A** era sottoposto a pignoramento immobiliare per i beni concessi in garanzia per i debiti della **L** S.r.l.; - considerato che l'estensione del fallimento rendeva possibile la gestione congiunta delle singole procedure fallimentari, dichiarava il fallimento in estensione della società **F** S.r.l. e di **A** quali partecipi alla società di fatto esistente tra i medesimi e la **L** S.r.l., già dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Vibo Valentia del 2.10.1009, nominando lo stesso curatore della società Sielco S.r.l., dott. **G**

La sentenza era notificata il 7.7.2011.

Con ricorso depositato il 28.7.2011 **A** e la **F** S.r.l. proponevano reclamo per i seguenti motivi:

1. - con il primo motivo censuravano la sentenza impugnata per intrinseca illogicità, posto che era stato dichiarato il fallimento in estensione di **A** e della società **F** S.r.l. sul presupposto dell'esistenza di una società di fatto tra essi e la società **L** S.r.l., senza che, tuttavia, fosse stato dichiarato anche il fallimento della società occulta;

2. - con il secondo motivo lamentavano l'illegittimità dell'estensione del fallimento alla **F** S.r.l.. Argomentavano che, in base agli artt. 2361 e 2479 cod. civ., era precluso all'amministratore della **F** fare acquisire alla società da lui amministrata partecipazioni in altre imprese, comportanti responsabilità illimitata senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci e con l'obbligo di dare atto di tali partecipazioni nella nota integrativa del bilancio. Argomentavano, quindi, che la violazione di tali prescrizioni normative rendeva l'esercizio del potere gestorio illegittimo ed invalido e, quindi, privo di effetti nei confronti della **F** S.r.l.;

3. - con il terzo motivo di reclamo censuravano la sentenza impugnata per avere ritenuto, con motivazione carente, la sussistenza di una società di fatto tra **F** S.r.l. e **L** S.r.l.. Evidenziavano che non vi era la prova della pretesa contiguità ed ingerenza di gestione amministrativa, né era dimostrato che la **F** S.r.l. svolgesse la stessa attività della **L** o che l'**A** avesse spogliato la **L** S.r.l. dei propri beni. Allegavano che il trasferimento del ramo di azienda relativo alla realizzazione delle linee elettriche dalla **L** alla **F** era intervenuto nell'anno 2004, allorquando le due società avevano due compagini sociali diverse da

quelle attuali, e che tale operazione era vantaggiosa per la [L] per cui era fuorviante ed errato prospettare, come sostenuto dalla curatela, il collegamento tra la cessione del ramo di azienda e l'insolvenza della [L] la quale negli anni 2004 e 2005 aveva un giro d'affari di oltre € 2.000.000,00 ed era entrata in crisi solo nell'anno 2008. Argomentavano che era, quindi, erroneo accostare la vicenda della cessione del ramo di azienda del 2004 all'insolvenza di [L] intervenuta nel 2008. Deducevano, inoltre, che il tribunale errava nel ritenere che il prezzo della cessione era irrisorio e che il logo della [L] fosse simile a quella della [F]. Quanto alla vicenda relativa alla cessione dei diritti sul lotto 71 dell'area industriale evidenziavano che nel 2006 le due società avevano concordato di trasferire a [F] i diritti relativi al lotto in questione per il corrispettivo di € 900.000,00, somma pagata da [F] in due diverse soluzioni a fronte dell'emissione di regolari fatture da parte di [L] la n. 1 del 31.1.2006 e la n. 1 del 30.10.2007. Allegavano che era del tutto irrilevante che di tali pagamenti non vi fosse traccia bancaria, posto che essi erano stati destinati all'estinzione dei debiti di [L] verso fornitori sia mediante pagamenti in contanti, sia mediante l'accollo delle relative esposizioni debitorie. Facevano rilevare che, per quanto riguardava i lavori presso il cantiere [M] la stessa Guardia di Finanza aveva riscontrato che i lavori erano stati eseguiti in modo del tutto indipendente dalle due società, con valutazione immotivatamente disattesa dal Tribunale, cosicché era stato altresì provato che non vi era commistione di patrimoni e di gestioni tra [F] S.r.l. e [L] S.r.l.

Per questo chiedevano la revoca del fallimento della [F] S.r.l. e di [A] col favore delle spese.

Con comparsa depositata il 23.9.2011 si costituiva il curatore del fallimento [L] S.r.l., il quale, in via preliminare, eccepiva il mancato rispetto dei termini di comparizione e chiedeva lo spostamento dell'udienza. Nel merito, contestava le allegazioni dei ricorrenti e chiedeva il rigetto del reclamo, con la conferma della sentenza dichiarativa del fallimento di [A] e della [F] S.r.l. ed il favore delle spese.

Alla prima udienza del 28.9.2011 il procedimento era rinviato all'udienza dell'8.2.2011 e, quindi, all'udienza del 28.3.2012 per l'acquisizione della copia integrale della sentenza impugnata.

Con ordinanza depositata il 19.4.2012, considerato che nel procedimento prefallimentare e nella stessa fase di reclamo non erano stati convocati i creditori istanti per il fallimento della [L] S.r.l. invitava le parti ad interloquire sul punto, tenuto conto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ., sentenze n. 7152/2010; n. 10693/2005 e n. 9359/2001).

Con comparsa depositata il 31.5.2012 interveniva la Banca di Credito Cooperativo di San Calogero, creditrice di [L] S.r.l. e creditore istante per la dichiarazione di fallimento di quest'ultima, riportandosi e facendo propri tutti gli atti e gli scritti difensivi depositati dalla Curatela del fallimento [L] S.r.l. ed insistendo per il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza n. 18/2011 del Tribunale di Vibo Valentia dichiarativa del fallimento di [A] [] e di Sifer S.r.l..

Acquisito altresì il fascicolo prefallimentare e la sentenza dichiarativa del fallimento di [L] S.r.l., all'udienza del 19.7.2012, il procedimento era assunto in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si rileva che la Banca di Credito Cooperativo di San Calogero, già unico creditore istante nel procedimento in camera di consiglio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della società [L] S.r.l., è litisconsorte necessario anche nel procedimento instaurato dalla curatela del fallimento [L] S.r.l. per l'estensione del fallimento [L] S.r.l. ad [A] alla [F] S.r.l. ed alla società di fatto costituita tra i tre soggetti adesso menzionati (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 20/05/2005, secondo cui: <<i>creditori istanti per il fallimento di società di persone o imprenditore individuale, assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui sia stato esteso il fallimento della società di persone o il fallimento del socio, ritenuto inizialmente un imprenditore individuale>>; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sez. 1, Sentenza n. 9359 del 10/07/2001; con riferimento alla disciplina risultante dalla novella fallimentare del 2006 e del 2007, v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 7152 del 24/03/2010).

Come risulta dall'istruttoria condotta in questa fase del giudizio, la Banca di Credito Cooperativo di San Calogero era, in particolare, l'unico creditore istante nel procedimento che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della [L] S.r.l. (v. sentenza dichiarativa del fallimento di [L] S.r.l. depositata il 5.10.2009).

La Banca di Credito Cooperativo di San Calogero è intervenuta in questo procedimento di reclamo dichiarando di fare propri tutti gli atti intrapresi dalla curatela fallimentare e chiedendo il rigetto del reclamo.

Attraverso l'intervento volontario in questa fase di reclamo, la Banca Popolare di San Calogero, ha manifestato, seppur implicitamente, ma in modo non equivoco, la volontà di accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Tale manifestazione di volontà è idonea a sanare il vizio derivante dalla pretermissione del litisconsorte necessario ed impone, pertanto, a questa Corte di pronunciarsi sul merito del reclamo (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 16504 del 05/08/2005, secondo cui: *<<nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma deve trattenerla e decidere sul gravame>>*; conformi: Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 15955 del 13/07/2006; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 7068 del 24/03/2009; da ultimo, v. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 9752 del 04/05/2011, secondo cui: *<<la norma di cui all'art. 102 cod. proc. civ. non vieta che al giudizio di appello partecipi con intervento volontario un soggetto che avrebbe dovuto partecipare al giudizio di primo grado, quando accetti la causa nello stato in cui si trova, così eliminando con la propria manifestazione di volontà la relativa irregolarità processuale>>*).

2. – Ancora in via preliminare vi è da rilevare che il curatore fallimentare, **G**, si è costituito solo per il fallimento della **L** S.r.l. e non anche per il fallimento della società di fatto e dei soci **F** S.r.l. e di **A**. Nondimeno, cumulando egli la qualità di curatore di tutti i citati fallimenti (v. ricorso fallimentare e sentenza di fallimento), non occorre disporre l'integrazione del contraddittorio, posto che il ricorso è stato a lui notificato quale curatore fallimentare *tout court*.

3. - Il primo motivo di reclamo è infondato.

Il Tribunale di Vibo Valentia ha accertato l'esistenza della società di fatto tra **L** S.r.l., già dichiarata fallita dal Tribunale di Vibo Valentia nell'ottobre 2009, **A** e la **F** S.r.l. ed ha dichiarato il fallimento in estensione degli ultimi due, quali partecipi della società di fatto.

Nella motivazione della sentenza è contenuto l'accertamento dello stato di insolvenza della società di fatto e la pronuncia comprende anche il fallimento della predetta società.

Ciò è chiaramente rilevabile dal fatto che, nel dispositivo della sentenza impugnata, il fallimento di **A** e di **F** S.r.l. è stato dichiarato in estensione, ai sensi dell'art. 147 cod. proc. civ., non già quali soci occulti illimitatamente responsabili di **L** S.r.l., bensì quali soci della predetta società di fatto.

Pertanto, laddove nel dispositivo della sentenza impugnata è scritto: <<dichiara il fallimento in estensione della Silfer S.r.l., in persona del legale rappresentante ... e di **A** quali partecipi della società di fatto esistente tra i medesimi e la Sielco S.r.l., già dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 2.10.2009>> deve,

seppur implicitamente, intendersi compreso anche il fallimento della società di fatto.

Questo perché, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 13513 del 08/06/2007): <<il contenuto decisorio di una sentenza è rappresentato, non solo dal dispositivo, ma anche dalle affermazioni e dagli accertamenti contenuti nella motivazione, nei limiti in cui essi costituiscano una parte della decisione, in quanto risolvano questioni facenti parte del thema decidendum e specificamente dibattute tra le parti, ovvero integrino una necessaria premessa od un presupposto logico indefettibile della pronuncia>>.

Per cui l'esplicito accertamento dell'esistenza della società di fatto e del suo stato di insolvenza contenuto in motivazione e la dichiarazione di fallimento *in estensione* di F S.r.l. e dell'A quali <<partecipi della società di fatto>> tra i predetti soggetti la Sielco S.r.l., come contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata, conduce ad affermare che il primo giudice abbia, seppur implicitamente, ma chiaramente, dichiarato nel dispositivo anche il fallimento della predetta società di fatto.

4. - Il secondo motivo di reclamo è parimenti infondato.

La riforma del diritto societario (D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) ha consentito la partecipazione di società di capitali (quali la Sifer S.r.l.) in società di persone o in imprese che comportino l'assunzione della responsabilità illimitata (artt. 2361 cod. civ. e 111 *duodecies* disp. att. cod. civ.).

La circostanza che l'assunzione della partecipazione sociale abbia avuto luogo in violazione dell'art. 2361 cod. civ. non comporta l'inesistenza della società di fatto – che per sua natura esiste a

prescindere dal rispetto dei requisiti formali – ma produce l'irregolarità della situazione amministrativa all'interno della società partecipante (e quindi della F S.r.l.), posto che tale partecipazione è stata acquisita senza la previa indizione della assemblea dei soci e senza la che il bilancio fosse stato redatto secondo le modalità prescritte dagli artt. 2631 cod. civ. e 111 *duodecies* disp. att. cod. civ..

Deve inoltre negarsi che tale situazione di irregolarità conduca alla inefficacia, nei confronti di F S.r.l., degli atti di partecipazione della medesima società nella società di fatto, posto che tali atti – gestori e di amministrazione – rilevano obiettivamente come tali, attraverso il comportamento *uti soci* dei partecipanti e senza che a tale scopo sia rilevante la loro regolarità formale o l'assunzione della previa delibera di autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

Diversamente opinando si attribuirebbe infatti all'assenza della previa deliberazione dell'assemblea dei soci l'effetto – non consentito dall'ordinamento (artt. 2082 e 2247 cod. civ.) - di escludere la responsabilità della società F S.r.l. nei confronti dei terzi per le conseguenze dei propri atti di gestione e di partecipazione *uti soci*, trascurando in tal modo di considerare che tale responsabilità consegue al fatto obiettivo della partecipazione della F S.r.l. alla società di fatto ed allo svolgimento dell'attività di impresa in forma collettiva.

Pertanto anche il secondo motivo di reclamo va respinto.

5. – Si esamina ora il terzo motivo di reclamo con il quale i ricorrenti, sotto vari profili, hanno contestato la sussistenza della società di fatto.

Anche il terzo motivo di reclamo è infondato.

L'istruttoria condotta in primo grado consente di ritenere provata l'esistenza di una società di fatto tra [L] S.r.l. (già dichiarata fallita dal medesimo tribunale di Vibo Valentia), [S] S.r.l. ed [A]

Ciò in base ad una pluralità di elementi di fatto che le censure mosse dai ricorrenti non paiono inficiare.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, può ritenersi provato che la società [F] S.r.l. e la [L] S.r.l. facciano entrambi capo ad [A] e costituiscono strumenti della medesima attività di impresa.

Infatti:

- [A] è amministratore unico della [L] S.r.l., ed ha altresì ricoperto la carica di direttore tecnico della medesima società;

- [M], moglie di [A], è amministratore della Sifer S.r.l., costituita nel 2002. Detta società ha iniziato ad operare dall'ottobre 2003;

- [A] ha assunto la carica di amministratore della [F] S.r.l. dal 14.3.2006 al 16.4.2007;

- inoltre [A] ha rivestito la qualità di direttore generale di entrambe le società;

- la compagine societaria della [F] S.r.l. è costituita da [M] (52%), dal figlio [A] (24%) e dalla figlia [R] (24%);

- la compagine societaria della [L] S.r.l. è costituita da [A] (97%) e dalla moglie [M] [M] (3%);

- la società [L] S.r.l. – Impianti Elettrici e Costruzioni Generali – svolge attività di costruzione e manutenzione di linee elettriche, a media, bassa ed alta tensione, di impianti per la trazione elettrica, di impianti elettrici industriali, di segnalamento e per la sicurezza del traffico, carpenteria metallica, movimento, terra, costruzioni ed alienazione di immobili (v. carta intestata della società [L] fattura n. 27 del 31.12.2005 e relazione del curatore fallimentare). Trattasi di oggetto sociale del tutto sovrapponibile all'oggetto sociale della [F] S.r.l. (costruzione e manutenzione di linee elettriche a media, bassa ed alta tensione; la costruzione e montaggio di opere in ferro, in alluminio e carpenteria metallica in genere, ... opere di terra e murarie trasporti e movimento di terra; costruzione ed alienazione di immobili di ogni genere e tipo ...: v. visura camerale in atti);

- la sede operativa ed amministrativa di entrambe le società è ubicata presso il medesimo stabile, sito in Vibo Valentia, frazione Porto Salvo, zona industriale (v. altresì l'informativa della Guardia di Finanza e la visura allegata);

- il logo delle due società è identico (v. fattura n. 27 del 31.12.2005 emessa da [L] S.r.l. e fattura n. 3 del 20.2.2006 emessa da Sifer acquisite al fascicolo prefallimentare).

Gli elementi di valutazione sopra evidenziati rendono di per se stessi conto del fatto che le due società costituivano strumenti operativi facenti capo ad [A] dallo stesso

dirette e coordinate per il raggiungimento di uno scopo imprenditoriale unitario.

Ciò anche in base alle ulteriori vicende che adesso saranno analizzate.

5.1. - La **F** nasce per acquisire i contratti, commesse e gli immobili di **L** operando in stretto rapporto sinergico con la consorella, sotto la direzione e la gestione di **A**

Infatti la **F** costituita nel 2002, ha iniziato ad operare dall'ottobre 2003. Pochi mesi dopo, il 19.3.2004, la **L** S.r.l., con scrittura privata autenticata per notar **D** ha ceduto alla **F** S.r.l. un ramo commerciale per lo svolgimento dell'attività di costruzione di linee elettriche a media, bassa ed alta tensione e costruzioni impianti per la sicurezza del traffico.

Unitamente alla cessione del ramo di azienda ha avuto luogo il subentro nei contratti in corso tra **L** S.r.l. e la **R** S.p.A. e la cessione dei contratti da perfezionarsi con la **C** S.r.l.

Giova evidenziare che la cessione del ramo di azienda a **F** avvenuta nel marzo 2004, è stata di poco preceduta dall'acquisizione della carica di amministratore unico da parte dell'**A** in seno alla **L** avvenuta nel gennaio 2004.

Sostengono i ricorrenti che la cessione del ramo di azienda era intervenuta quando le due società avevano compagini sociali diverse e che l'operazione era stata vantaggiosa per la **L**.

Tali affermazioni, oltre che generiche, sono prive di adeguati riscontri probatori.

Risulta, infatti, dagli atti che dal gennaio del 2004 l' aveva acquisito la leadership della , divenendone amministratore unico.

Neppure sono stati indicati quali fossero i consistenti vantaggi che Sielco avrebbe acquistato trasferendo a i contratti relativi al ramo di azienda ceduta, considerato altresì che l'avviamento trasferito è stato stimato € 30.000,00 a fronte della cessione di contratti di rilevante valore economico (circa un milione di euro).

Considerato che la crisi della risaliva al 2005 (tanto che dal 2006 al 2009 le stesse scritture contabili della erano tenute in modo irregolare ed incompleto e non era presentata al curatore la documentazione contabile relativa all'anno 2004: v. informativa del curatore fallimentare ai sensi dell'art. 33 LF), appare evidente che, attraverso la cessione del ramo di azienda è stata eseguita un'operazione volta a salvaguardare i contratti, trasferendoli a S.r.l., in modo da garantire un'apparente stabilità dell'impresa.

5.2. – Ulteriore vicenda che comprova l'unicità dello scopo imprenditoriale perseguito dall' tramite la e la può ravvisarsi anche nel trasferimento del lotto 71 del nucleo industriale di Vibo Valentia.

La aveva chiesto ed ottenuto dal Consorzio per lo sviluppo industriale l'assegnazione del lotto in esame nel 1997 (v. convenzione preliminare n. 85/PS del 19.11.1987 richiamata nella convenzione preliminare di assegnazione del medesimo suolo industriale alla in atti).

Sul terreno provvisoriamente assegnato (di mq. 4.800,00), la S.r.l. aveva realizzato, anche attraverso la concessione di un

contributo statale (PON 1994- 1999, *ex lege* n. 488/1992, decreto di concessione definitiva n. 115893 del 21.5.2002) un capannone industriale, composto di un piano terra (ampio spazio interno destinato ad officina, deposito, uffici, sala bagni e spogliatoi, oltre allo spazio esterno recintato) e di un primo piano (sala reception, uffici amministrativi, alloggio del custode).

La [L] S.r.l. non ha mai ricevuto l'assegnazione definitiva del lotto 71, posto che tale terreno è stato "volturato" alla [F] S.r.l. (v. convenzione di assegnazione definitiva del 20.2.2007, in atti), con conseguente acquisizione in favore di [F] S.r.l. anche del capannone industriale ivi realizzato da [L] S.r.l..

Ciò a seguito delle richieste presentate dall'[A] in pieno conflitto di interessi (avendo egli agito quale legale rappresentante di entrambe le società).

Allo scopo [A] ha presentato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia due istanze:

a) la prima avanzata 29.3.2006 da [L] S.r.l., in persona del suo amministratore unico [A] che tale carica ha ricoperto senza soluzione di continuità dal gennaio 2004 al fallimento. Con tale istanza, l'[A] specificava che: <<io sottoscritto [A] in qualità di amministratore della [L] S.r.l. con sede in Porto Salvo, Zona Industriale, chiede la voltura relativa al lotto n. 71 alla [F] S.r.l. di cui lo stesso è amministratore unico. Dichiara inoltre che la composizione societaria è identica a quella della [L] S.r.l.>> (v. richiesta del 29.3.2006, in atti).

b) la seconda avanzata il 14.7.2006 da [F] e sottoscritta da [A] che, nel periodo in esame, aveva assunto,

allo scopo, anche la qualità di amministratore di [F] S.r.l. (v. visura camerale in atti). Nella richiesta di assegnazione del lotto alla [F] S.r.l. l'[A] specificava che: <<... non potendo raggiungere con [L] taluni obiettivi si è ritenuto opportuno, ai fini di una migliore gestione, sia economica che produttiva, di richiedere la voltura del lotto precedentemente assegnato alla [L] S.r.l. di volerlo trasferire alla [F] S.r.l. di cui il sottoscritto, in entrambe le Società, è il Rappresentante Legale>> (v. richiesta di voltura in atti).

In tal modo è stato reso palese il fatto che [L] e [F] agivano, sotto la direzione ed il controllo di [A] [] mediante il conferimento del lotto n. 71 e del capannone industriale, attuavano il perseguimento di uno scopo unitario e comune alle due società ed all'imprenditore personale [A] [] in vista dello svolgimento della medesima attività di impresa che connota l'oggetto sociale di entrambe le società.

5.2.1. La vicenda relativa al lotto 71 manifesta, inoltre, la totale commistione tra i patrimoni delle due società, che operavano congiuntamente in vista del perseguimento di uno scopo economico unitario e mediante lo svolgimento della stessa attività di impresa.

Infatti l'operazione è stata condotta senza la stipulazione di alcuna convenzione scritta tra [L] e [F] ma solo attraverso l'emissione di due fatture: una di € 420.000,00 ed una di € 480.000,00, Iva inclusa.

Giova evidenziare che la vendita ha comportato per [L] una perdita da minusvalenza di € 163.506,20 poiché la cessione è avvenuta ad un costo inferiore al valore contabile residuo.

4.2.2. - La curatela ha argomentato che non risulta il pagamento delle fatture in oggetto, che pure sono annotate in contabilità.

Sostengono, invece, i ricorrenti che il pagamento delle due fatture sarebbe dimostrato dal fatto che attraverso l'acquisizione di tali disponibilità finanziarie era stata pagata la ditta **P** **[redacted]**, che aveva eseguito lavori sul cantiere **M** **[redacted]** per conto della **L** **[redacted]** nonché banche ed altri fornitori.

Anche sul punto il reclamo è infondato.

Non si riscontra, infatti, traccia adeguata dei pagamenti in contanti, che peraltro, ove avvenuti con tali modalità, sarebbero stati eseguiti in violazione delle norme antiriciclaggio. Risulta, piuttosto, dalla copia dello stato passivo esibito dalla curatela, l'ammissione al passivo di Sielco della BCC di San Calogero, mentre il Monte dei Paschi di Siena ha proceduto nei confronti dei fideiussori, in tal modo ponendo in essere un'iniziativa incompatibile con l'estinzione delle passività della **L** **[redacted]** da parte di **F** **[redacted]** (v. atto di pignoramento notificato il 30.3.2007 ad istanza del Monte dei Paschi di Siena nei confronti di **A** **[redacted]** ed **M** **[redacted]**).

Quanto ai pagamenti asseritamente eseguiti in favore di **P** **[redacted]** che avrebbe realizzato, per conto della **L** **[redacted]** lavori di scavo e movimento terra su tutta la linea ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria, per oltre un milione di euro, si rileva che **P** **[redacted]**, sentito dalla Guardia di Finanza, ha dichiarato: a) di essere titolare di un negozio di frutta e verdura, dove collaboravano i genitori e la moglie e di vendere anche legna da ardere; b) di non a avere mai avuto alcun dipendente; c) di non avere

mai avuto la disponibilità di escavatori, autocarri, miniescavatore, furgone Dayli, né di materiali per l'edilizia. Inoltre il P dichiarava: <<relativamente alle fatture emesse nei confronti della L S.r.l., con sede in Vibo Valentia ... confermo che ho proceduto a compilare personalmente ed a emettere, nell'anno 2006, fatture nei confronti della stessa società che riguardavano operazioni mai poste in essere. Le stesse fatture sono state consegnate da me personalmente al sig. A rappresentante legale della L S.r.l.. Per l'emissione delle fatture nei confronti della L S.r.l. per attestare le false operazioni poste in essere, con il sig. A era stato pattuito il pagamento, in mio favore, dell'importo pari al 50% dell'Iva addebitata sulle fatture medesime. Preciso che l'importo pattuito con la L S.r.l. e la ..., nell'anno 2006, mi è stato consegnato da parte sig. A , in varie soluzioni, corrisposto in contanti, l'importo complessivo di € 50.000,00>> (v. processo verbale di verifica della Guardia di Finanza del 22.6.2010, allegato al fascicolo della curatela).

Ritiene pertanto questa Corte che i ricorrenti non abbiano dimostrato in modo seriamente credibile il pagamento delle fatture con le quali F S.r.l. ha acquisito un importante cespite immobiliare realizzato dalla L

6. - L'operazione relativa all'assegnazione del lotto n. 71, rende quindi manifesto:

a) il perseguimento di uno scopo economico ed comune a L S.r.l., F S.r.l. ed A , costituito dallo svolgimento in forma collettiva della medesima attività imprenditoriale (identico è l'oggetto sociale di entrambe le società a

responsabilità limitata) sotto la direzione ed il coordinamento di A;

b) la commistione dei patrimoni delle due società in vista del raggiungimento dello scopo comune perseguito mediante la stabile attività imprenditoriale dell'A, che ha conferito importanti garanzie personali e patrimoniali;

c) la manifestazione all'esterno del fatto che l'A la F S.r.l. e la L S.r.l. costituissero espressione di un soggetto economico unitario e capace di agire congiuntamente, posto che la richiesta di voltura del lotto n. 71 alla F S.r.l. è stata chiesta al Consorzio *ai fini di una migliore gestione, sia economica che produttiva* (v. richiesta di "voltura" avanzata da F S.r.l. al Consorzio), in tal modo rendendo percepibile anche nei rapporti con i terzi ed all'esterno che le due società e l'A rappresentavano un'unica realtà imprenditoriale gestita dall'A e di fatto partecipata dalla F dalla L

Tanto che l'assegnazione del lotto 71 del Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Cosenza, è potuta transitare dall'una all'altra società senza la necessità di formalizzare alcuna convenzione scritta e con la sola emissione *pro forma* di due fatture rispetto alle quali non vi è traccia di pagamento.

La partecipazione di tutti e tre i soggetti ad un'unica società di fatto è, inoltre, dimostrata, oltre che dall'identità dell'oggetto sociale delle due società, anche dalla coincidenza della sede legale e delle strutture organizzative e dai conferimenti, in natura o in denaro, offerti da ciascun socio.

Nell'attività di impresa la [L] ha conferito sia l'opificio industriale, sia i contratti, l'[A] ha conferito importanti garanzie reali e personali (nei confronti della BCC di San Calogero e del Monte dei Paschi di Siena, che hanno condotto al pignoramento di immobili a carico dello stesso [A] da parte di MPS), mentre la [F] S.r.l., scevra dai debiti che gravavano [L] S.r.l., ma ricca dei suoi immobili, ha operato mettendo a disposizione strutture e personale.

Con la conseguenza che va confermato, anche in questa sede, l'accertamento della sussistenza della società di fatto tra Sielco S.r.l., [A] e [F] S.r.l., attesa l'univoca e grave concordanza degli elementi di valutazione sopra illustrati.

6.1. – Tali conclusioni non sono inficiate dalle risultanze della informativa della Guardia di Finanza depositata il 30.5.2011, relative ai lavori presso il cantiere [M] e presso la [C] S.a.s., società riconducibili a [V] da parte di [L] (che ha eseguito i lavori edili) e da parte di [F] (che ha curato l'impiantistica elettrica).

Infatti la circostanza che i lavori siano stati distintamente fatturati (quanto ai lavori edili da parte della [L] e quanto all'impiantistica da parte di [F]) non significa che le due società abbiano adoperato una diversa struttura organizzativa. Al contrario, il fatto che le due società abbiano operato insieme, nel medesimo cantiere, dimostra come esse abbiano, anche in tale occasione, dimostrato una capacità sinergica di coordinamento dell'attività imprenditoriale, ponendosi come un interlocutore unitario per lo svolgimento di attività connesse.

Ciò trova riscontro probatorio nella documentazione contabile esibita dalla curatela fallimentare in prime cure, dalla quale risulta che **F** fatturava i lavori eseguiti per conto di **L** sul cantiere **C** (v., ad es. fattura n. 3. del 20.2.2006 relativa ai lavori di manodopera presso il cantiere **C** di € 70461,11) e sul cantiere **M** (v. fatture n. 32/2006 e n. 33/2006 per lavori di impiantistica elettrica di € 132.000,00 e di € 211.446,72, quest'ultima azzerata senza essere sostituita da altra fatturazione), senza che risulti alcun previo accordo tra le due società e con pagamenti in contanti a dimostrazione del fatto che attraverso tale sistema di fatturazione le due società provvedevano a ripartire internamente i costi ed i ricavi dei lavori svolti sui cantieri del **CE** (**M** e **C**).

Pertanto anche il terzo motivo di reclamo va respinto.

7. - Non sono stati proposti motivi di impugnazione per contestare i requisiti dimensionali della società di fatto e l'insolvenza della stessa, nonché di **A** e di **F** in proprio, (accertamento condotto anche in via autonoma dal primo giudice e qui pienamente condiviso).

Ne consegue che il reclamo va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

8. - Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo in favore della curatela.

Spese compensate quanto alla Banca di Credito Cooperativo di San Calogero, intervenuta volontariamente nel reclamo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sulle premesse conclusioni dei difensori delle parti, sentito il relatore, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla società **F** S.r.l. e da **A** nei confronti del curatore dei fallimenti di **L** S.r.l., **F** S.r.l. e di **A** e della società di fatto esistente tra loro, con ricorso depositato il 28.7.2011 e notificato in data 1.9.2011, avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Catanzaro depositata il 10.8.2011, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- rigetta il reclamo;

- condanna la **F** S.r.l. ed **A** in solido, al rimborso delle spese in favore della curatela fallimentare, che liquida in complessivi € 2.570,00, di cui € 970,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e spese generali;

- spese compensate quanto alla Banca di Credito Cooperativo di San Calogero.

Catanzaro ~~10~~7.2012. (20.07.2012)

L'Estensore

Chiara Ermini
Chiara Ermini

Il Presidente

Rita Majore
Rita Majore

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IN DATA 30-7-2012

Il Segretario
Antonietta MARRONE

